



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1762 del 2013, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Associazione sportiva dilettantistica Yacht Club di Livorno, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Milazzo C.F.
MLZPTR74R12A390U e Iacopo Barburini C.F. BRBCPI82M06D575Q, con
domicilio eletto presso il secondo in Firenze, piazza della Repubblica, n. 2;

contro

Autorità Portuale di Livorno, in persona del legale rappresentante p.t., e Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Firenze, via
degli Arazzieri, n. 4;
Comune di Livorno, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Società di Trasformazione Urbana Porta a Mare s.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

con il ricorso originariamente proposto

della delibera dell'Autorità Portuale di Livorno n. 26 del 22 luglio 2013 (pubblicata in estratto nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 126 del 26 ottobre 2013), con la quale la società di trasformazione urbana "Porta a Mare" S.p.a. è stata formalmente individuata quale soggetto titolato ad ottenere il rilascio della concessione demaniale marittima degli specchi acquei e delle aree a terra per la realizzazione e la gestione di un approdo turistico nel porto Mediceo di Livorno, nonché di tutti gli atti connessi o conseguenti e, in particolare l'Accordo di Programma per il Porto di Livorno stipulato tra il Comune di Livorno e l'Autorità Portuale di Livorno in data 7 maggio 2003 - sconosciuto alla ricorrente fino all'esercizio del diritto di accesso in data 30 settembre 2013 presso l'Autorità Portuale di Livorno - e la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, prot. M.INF/PORTI/6212 del 30 maggio 2013, con espressa riserva di formulare motivi aggiunti a seguito del deposito in giudizio degli atti sconosciuti alla ricorrente;

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente alla proroga fino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 18 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, in sede di conversione e, successivamente, dall'art. 34-duodecies, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e dall'articolo 1, comma 547 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) della concessione demaniale marittima dello specchio acqueo di mq. 6.693 e relativi pontili galleggianti per mq. 459 nonché dell'area a terra per una superficie di mq. 1.823 all'interno del Porto Mediceo di Livorno;

con i motivi aggiunti depositati l'11 luglio 2014

delle concessione rilasciate dall'Autorità Portuale di Livorno, in quanto limitate al 31.12.2013;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Autorità Portuale di Livorno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 il dott. Riccardo Giani e uditi per le parti i difensori avv. I. Barburini per la parte ricorrente e l'avvocato dello Stato P. Pirollo per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio viene impugnata la delibera dell'Autorità Portuale di Livorno n. 26 del 2013 con la quale la società di trasformazione urbana <Porta a Mare s.p.a.> è “formalmente individuata quale soggetto titolato ad ottenere il rilascio della concessione demaniale marittima degli specchi acquei e della aree a terra per la realizzazione e gestione di un approdo turistico nel Porto Mediceo di Livorno, secondo le previsioni degli Accordi di programma del 7 maggio 2003, 21 dicembre 2007 e 1° agosto 2007”, previa “formale e documentata istanza di concessione demaniale marittima” da parte della STU <Porta a Mare s.p.a.> stessa.

L'Associazione ricorrente, quale titolare di concessione di specchio d'acqua nel Porto Mediceo, impugna la suddetta delibera formulando nei suoi confronti le seguenti censure:

– con il primo motivo contesta la individuazione della STU <Porta a Mare> quale soggetto cui verrà rilasciata la concessione demaniale marittima senza svolgimento

di procedura competitiva e in violazione del procedimento di cui al DPR n. 509 del 1997;

– con il secondo motivo evidenzia che la gara che ha condotto a individuare Azimud Benetti s.p.a. quale socio privato della STU non costituisce gara a doppio oggetto, che consenta poi l'affidamento diretto, perché il relativo bando non conteneva alcun riferimento alla costruzione e gestione del porto turistico all'interno del porto mediceo di Livorno;

– con il terzo motivo si evidenzia altresì che la gara per la selezione del socio privato della STU non può costituire gara a doppio oggetto, anche per problemi di competenza, la selezione del socio privato della STU essendo stata indetta dall'Amministrazione comunale mentre il rilascio della concessione è di competenza dell'Autorità Portuale;

– con il quarto motivo si evidenzia che la STU non può ricevere per sua natura l'affidamento della concessione demaniale marittima, essendo la gestione di un porto turistico al di fuori del suo ambito applicativo, come previsto dall'art. 120 del d.lgs. 267 del 2000 e d'altra parte il bando non faceva riferimento alla realizzazione di un porto turistico né al DPR 509/97;

– con il quinto motivo parte ricorrente evidenzia il difetto e la contraddittorietà della motivazione, poiché non vi è coerenza tra le premesse della delibera, che fanno riferimento al raggiungimento dello scopo della STU, e il successivo contenuto provvedimentale del medesimo atto;

– con il sesto motivo si contesta l'unico riferimento motivazionale contenuto nell'atto gravato e dato dalla necessità di dare pubblicità alla scelta di assegnare la concessione alla STU;

– con il settimo motivo parte ricorrente censura anche l'Accordo di Programma del 2003, richiamato nella delibera gravata, non potendo ivi prevedersi

l'affidamento alla STU, non ancora esistente e al di fuori delle regole concorrenziali, della realizzazione del porto turistico;

– con l'ottavo motivo parte ricorrente evidenzia la portata perplessa della delibera impugnata che non chiarisce se si riferisca ad un affidamento diretto o ad una gara ai sensi del DPR n. 509 del 1997;

– con il nono motivo parte ricorrente chiede il riconoscimento del proprio diritto alla proroga della concessione in essere fino al 2020.

Con atto di motivi aggiunti depositato in data 11 luglio 2014 parte ricorrente ha ulteriormente evidenziato il proprio diritto alla proroga della concessione in essere. L'Autorità Portuale e il Ministero delle Infrastrutture si costituivano in giudizio per resistere al ricorso; in data 8 settembre 2016 depositavo documentazione, tra cui la delibera dell'Autorità Portuale di Livorno n. 2 del 2016 che dà conto dello svolgimento di selezione con individuazione della proposta progettuale della società Porta a Mare come quella realizzabile, evidenziando la sopravvenuta improcedibilità del ricorso.

Nella memoria del 4 ottobre 2016 parte ricorrente, preso atto della pronuncia della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, nella cause riunite C-458/14 e C-67/15, ha rinunciato al nono motivo di ricorso e ai motivi aggiunti e quindi anche alla domanda di accertamento del diritto alla proroga della concessione, di cui parte ricorrente è titolare, fino al 31.12.2020; nella medesima memoria parte ricorrente ha altresì preannunciato la propria intenzione di impugnare la delibera dell'Autorità Portuale di Livorno n. 2 del 2016, resistendo all'eccezione di improcedibilità del gravame formulata dall'Amministrazione resistente.

Chiamata la causa alla pubblica udienza del 25 ottobre 2016 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio formulata dall'Amministrazione resistente.

L'eccezione è fondata.

Con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato la delibera dell'Autorità Portuale di Livorno n. 26 del 2013 interpretata nel senso che essa, pur nel suo contenuto in parte perplesso, contenesse la decisione dell'Autorità Portuale di procedere ad un affidamento diretto alla società di trasformazione urbana <Porta a Mare> della concessione demaniale marittima per la realizzazione e gestione di un porto turistico nel porto mediceo di Livorno. Avverso la suddetta delibera, in tal modo intesa, parte ricorrente formula una pluralità di censure tutte ruotanti attorno alla affermata esigenza che per il suddetto affidamento occorra una gara di evidenza pubblica, che nella specie non c'è stata, con il risultato che la delibera medesima risulta illegittima. Tuttavia i fatti come successivamente svolti sono andati in direzione opposta rispetto a quanto poteva desumersi dalla delibera medesima, nel senso che per l'affidamento della concessione surriferita vi è stato lo svolgimento di un confronto concorrenziale, che si è concluso con la delibera del Comitato Portuale n. 2 del 2016, favorevole all'affidamento alla società <Porta a Mare>. A fronte di un tale svolgimento procedimentale il Collegio rileva che non sussista più l'interesse di parte ricorrente alla coltivazione della impugnazione della deliberazione n. 26 del 2013, giacché la procedura competitiva reclamata (e che la delibera suddetta sembrava obliterare) vi è poi stata, sicché, ferma restando la preannunciata contestabilità in sede giurisdizionale della nuova delibera n. 2 del 2016, l'interesse alla coltivazione del presente ricorso è venuto meno, il suo eventuale accoglimento non potendo portare alcuna utilità alla parte ricorrente. Con riferimento ai motivi aggiunti il venir meno dell'interesse alla decisione è stato per di più dichiarato dalla stessa ricorrente nella memoria del 4 ottobre 2016.

Conclusivamente, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili, per sopravvenuta carenza d'interesse, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui connessi motivi aggiunti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Riccardo Giani

IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO